

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016
228/2016/I/EEL

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “OPINION ON THE PIEMONTE SAVOIA EXEMPTION APPLICATION”

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/2009);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 40/2013/R/eel, del 31 gennaio 2013 (di seguito: deliberazione 40/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 587/2013/R/eel del 13 dicembre 2013 (di seguito: documento per la consultazione 587/2013/R/eel);
- l'istanza di esenzione per una quota della capacità del più ampio progetto “Piossasco-Grand'Ile Interconnection”, presentata dalla società Piemonte Savoia S.r.l. al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 8 giugno 2015;

- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico, del 4 agosto 2015, all’Autorità (prot. Autorità n. 23860 del 10 agosto 2015, di seguito: lettera 10 agosto 2015);
- la lettera della società Piemonte Savoia, del 28 dicembre 2015, all’Autorità (prot. Autorità n. 00663 del 12 gennaio 2016, di seguito: lettera 12 gennaio 2016);
- la lettera del Regolatore francese “Commission de Régulation de l’Énergie” all’Autorità (di seguito: CRE) del 1 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 03656 dell’8 febbraio 2016, di seguito: lettera 8 febbraio 2016);
- la lettera dell’Autorità, al Regolatore francese CRE, del 29 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12438 del 29 aprile 2016, di seguito: lettera 29 aprile 2016);
- la lettera del Regolatore francese CRE, all’Autorità, del 11 maggio 2016 (prot. Autorità 0013704 - 11 maggio 2016, di seguito: lettera 11 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 17, comma 1, del Regolamento 714/2009, che sostituisce la previgente disciplina, contenuta nell’articolo 7 dell’abrogato Regolamento (CE) 1228/2003, prevede, allo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, che gli interconnettori in corrente continua possano essere oggetto di una esenzione (i) dalla disciplina relativa al diritto di accesso di terzi (di seguito: TPA), (ii) dalla normativa sulla gestione dei proventi derivanti dall’assegnazione della capacità di interconnessione, (iii) dalla normativa tariffaria e (iv) dalla normativa relativa alla separazione proprietaria;
- ai sensi del predetto articolo, per il rilascio di un’esenzione devono essere rispettate, tra l’altro, le seguenti condizioni:
 - a) l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
 - b) il livello del rischio connesso all’investimento deve essere tale che l’investimento non sarebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;
 - c) l’interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d) sono imposti dei corrispettivi agli utenti di tale infrastruttura;
 - e) l’esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica o l’efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l’infrastruttura è collegata;
- ai sensi dell’articolo 17, comma 4 del predetto Regolamento, l’esenzione è concessa, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione nazionali, salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal comma 6 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un’altra amministrazione, che è tenuta, comunque,

- ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
- il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che:
 - nel decidere di concedere un'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;
 - prima di concedere un'esenzione, le autorità di regolamentazione decidano le regole ed i meccanismi di gestione e assegnazione della relativa capacità;
 - ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del citato Regolamento, le autorità di regolamentazione interessate da una richiesta di esenzione devono raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione, in assenza del quale la decisione in merito è assunta da ACER;
 - l'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 prevede, altresì, che i criteri di valutazione, ai fini del riconoscimento di un'esenzione, tengano conto della finalità di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
 - l'articolo 39, del decreto legislativo 93/11, prevede, infine, che il diritto al rilascio dell'esenzione rimanga in capo al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), sentito il parere dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 32, della legge 99/09, attribuisce a Terna il mandato di procedere alla programmazione, costruzione ed esercizio di infrastrutture di interconnessione con l'estero, nella forma di "*interconnector*", a fronte di un finanziamento da parte di soggetti investitori terzi. Il suddetto mandato è finalizzato alla realizzazione di un incremento globale fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi limitrofi, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico europeo dell'energia elettrica;
- il medesimo articolo prevede, inoltre, che i soggetti investitori siano selezionati da Terna tra i grandi consumatori di energia mediante procedure di gara. La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente ai clienti finali, anche raggruppati in forma consortile, titolari di un punto di prelievo ciascuno con potenza impegnata fino a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% (escludendo i quindici giorni di minor prelievo su base annua) e disposti a ridurre il proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione;
- l'articolo 32 sopra richiamato, al comma 6 prevede, inoltre, l'applicazione di misure transitorie volte a consentire ai soggetti investitori terzi di ottenere, anche prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector*, benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture;

- in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 32, Terna ha provveduto a pubblicare, in data 4 dicembre 2009, un avviso per la selezione dei soggetti che intendevano sostenere il finanziamento di infrastrutture di interconnessione. Al termine della suddetta selezione, sulla frontiera francese sono risultati assegnatari 38 clienti industriali operanti nei settori della produzione e lavorazione dell'acciaio, della carta e della chimica (di seguito: Assegnatari); la maggior parte di essi non è attivo in alcun ramo della filiera elettrica, mentre quei pochi che svolgono delle attività nel settore, principalmente per autoconsumo o ottimizzazione degli approvvigionamenti, detengono quote di mercato irrilevanti;
- ai sensi del Decreto Ministeriale n. 265, del 21 ottobre 2005, l'impegno dei soggetti investitori terzi di sostenere il finanziamento degli *interconnector* è subordinato al rilascio di un'apposita esenzione per una durata fino a venti anni;
- l'articolo 1, comma 833, della legge di stabilità 2016, obbliga i suddetti soggetti investitori a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, oggetto dell'esenzione, entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione stessa, a pena di decadenza dal diritto di poter usufruire della capacità loro assegnata tramite la sopra richiamata procedura di selezione espletata da Terna, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.a.;
- gli Assegnatari hanno incaricato la società Piemonte Savoia S.r.l. (di seguito: Piemonte Savoia), interamente controllata da Terna Interconnector S.r.l. (di seguito: Terna Interconnector) di presentare la suddetta richiesta di esenzione;
- la società Piemonte Savoia ha presentato al Ministero, in data 8 giugno 2015, un'istanza di esenzione dal disposto:
 - dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento 714/2009, relativo alla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione,
 - dell'articolo 9 della Direttiva 72/2009, relativo alla disciplina in materia di *unbundling*, qualora ritenuto necessario dallo stesso Ministero;
- l'esenzione è richiesta per una quota di potenza pari a 350 MW, generata da una sezione dei due elettrodotti realizzati sul territorio italiano facenti parte del più ampio progetto "Piossasco-Grand'Ile Interconnection", e per un periodo pari a 10 anni;
- il progetto "Piossasco-Grand'Ile Interconnection", la cui entrata in esercizio è attesa alla fine del 2019, prevede la realizzazione di due elettrodotti in corrente continua (HVDC - *High Voltage Direct Current*) con una potenza nominale complessiva di 1200 MW che collegheranno le stazioni elettriche di Piossasco in Italia e di Grand'Ile in Francia;
- con lettera 10 agosto 2015, il Ministero ha inviato, all'Autorità, la suddetta istanza di esenzione, predisposta ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, dell'art. 1-*quinquies*, comma 6, del d.l. 239/03 e s.m.i. e del decreto ministeriale 21 ottobre

2005, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11;

- successivamente, con lettera 12 gennaio 2016, la società Piemonte Savoia ha inviato, al Ministero e all'Autorità, una nota di aggiornamento sull'espletamento delle gare e su altre informazioni richiamate nella suddetta istanza di esenzione;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Regolamento 714/2009, la richiesta di esenzione è stata trasmessa dalla società Piemonte Savoia al Regolatore francese CRE, in data 28 gennaio 2016;
- dalla predetta data decorre il termine ultimo di sei mesi entro il quale le due Autorità di regolazione interessate dalla suddetta domanda di esenzione devono raggiungere un accordo, come previsto dal richiamato articolo 17, comma 4, del Regolamento 714/2009;
- al fine di addivenire, entro il termine massimo sopra ricordato, ad una posizione congiunta in merito all'istanza di esenzione, l'Autorità ha, pertanto, avviato una collaborazione con CRE.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Regolatore francese CRE, d'accordo con l'Autorità, ha constatato che l'istanza di esenzione sopra descritta, limitata geograficamente al territorio italiano e alle sole regole in materia di gestione delle rendite di congestione e di separazione proprietaria, non ha effetti né sul mercato francese dell'elettricità né sulla rete pubblica francese di trasmissione elettrica;
- l'Autorità ha, quindi, predisposto una proposta di "*Opinion on the Piemonte Savoia Exemption Application*" (di seguito: *Opinion*), allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*), contenente la posizione dell'Autorità in merito all'istanza di esenzione presentata dalla società Piemonte Savoia;
- la proposta di *Opinion* è suddivisa in tre parti:
 - Parte 1) che fornisce una descrizione del progetto;
 - Parte 2) recante l'esame dell'Autorità sulla ammissibilità della richiesta di esenzione alla luce delle informazioni rese disponibili dal proponente e della Relazione tecnico-economica allegata alla stessa richiesta;
 - Parte 3) che contiene la valutazione dell'Autorità in merito all'istanza di esenzione, concessa dalla disciplina di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento 714/2009 e dall'articolo 9 della Direttiva 72/2009, nonché le relative condizioni imposte ai fini del rilascio di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 17 del suddetto Regolamento.
- con lettera 29 aprile 2016, l'Autorità ha inviato alla CRE la suddetta *Opinion*, al fine di pervenire ad un accordo comune sull'istanza di esenzione; tale accordo è necessario per il rilascio della decisione formale di esenzione da parte delle autorità competenti (ossia, il Ministero per l'Italia e CRE per la Francia);
- il Regolatore francese, con lettera 11 maggio 2016, ha espresso il proprio accordo sulla proposta di *Opinion* presentata dall'Autorità e ha anticipato il testo della deliberazione con cui tale accordo verrà formalizzato.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare la proposta di *Opinion* sopra citata per consentire la realizzazione del più ampio progetto “Piossasco-Grand’Ile Interconnection” nei tempi previsti;
- sia opportuno concedere l’esenzione nei termini riportati nella proposta di *Opinion*, Parte 3 e, in particolare, che:
 - a) debba essere accolta la richiesta di esenzione dall’art. 16, comma 6, del Regolamento 714/2009;
 - b) debba essere rilasciata, sulla base della normativa europea, l’esenzione anche dall’articolo 9 della Direttiva 72/2009;
- la concessione dell’esenzione, per un periodo pari a 10 anni, risponda al principio di attuazione del riequilibrio a favore dei clienti finali diversi dai soggetti investitori selezionati da Terna, degli eventuali vantaggi economici originati dalle misure transitorie sopra richiamate, previste dall’articolo 32, comma 6, della legge 99/09, così come prospettato nel documento per la consultazione 587/2013/R/eel;
- sia necessario prevedere che, a seguito del rilascio dell’esenzione e prima che la stessa produca i suoi effetti, l’intero capitale sociale della società Piemonte Savoia sia ceduto agli Assegnatari secondo il criterio *pro-quota*, ossia sulla base della capacità assegnata a ciascuno durante la sopra richiamata procedura di selezione indetta da Terna;
- in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l’unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere che, al termine dell’esenzione, la proprietà della sezione del progetto “Piossasco-Grand’Ile Interconnection” ricadente in territorio italiano e oggetto della presente esenzione sia trasferita a Terna

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Opinion on the Piemonte Savoia Exemption Application*”, nella versione allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a CRE e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni